

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 12 del 22 Marzo 2016



*Lo staff di  
TuttoCamere.it  
ti augura una*

*serena e felice  
Pasqua!!*

## **1. CAMPAGNA BILANCI 2016 - Pubblicato il manuale operativo aggiornato per il deposito al Registro imprese**

Con lo scopo di dettare **linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale**, il sistema camerale e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), hanno pubblicato il **“Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al Registro delle imprese - Campagna bilanci 2016”**, per facilitare le società e i professionisti nell'adempimento degli obblighi pubblicitari.

La guida descrive le **modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2016**.

Ricordiamo che l'obbligo del deposito in formato XBRL dei bilanci per le società di capitali e cooperative è in vigore dal 2010 come previsto dal D.P.C.M. del 10 dicembre 2008 e che la tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2016 è la **versione "2015-12-14"**.

Il bilancio prodotto sarà completo di prospetti contabili e nota integrativa per il solo bilancio di esercizio nelle due forme, ordinario e abbreviato.

LINK:

[Per scaricare il testo del manuale clicca qui.](#)

LINK:

[Per la tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo agli adempimenti pubblicitari in materia di bilanci clicca qui.](#)

## **2. START-UP INNOVATIVE - Cancellazione dalla sezione speciale del Registro imprese per decorrenza dei termini - Disposta autonomamente dall'ufficio**

Trattandosi di provvedimento necessitato ed inderogabile, dipendente dal combinato disposto del dettato normativo e del decorso del tempo, **l'ufficio può procedere autonomamente alla cancellazione dalla sezione speciale**, previa *“notifica di cortesia”* all'impresa da effettuarsi tramite PEC.

E' questa la posizione del Ministero dello Sviluppo Economico, espressa con il **Parere n. 79330 del 21 marzo 2016**, inviato in risposta ad un quesito posto da una Camera di Commercio in merito alla cancellazione delle Start-up innovative per decorrenza del termine di applicabilità delle disposizioni normative in materia di start-up.

In particolare la Camera di Commercio ha chiesto se *«sia sufficiente un provvedimento del Conservatore che disponga la cancellazione dalla sezione speciale start-up [ .... ]; ovvero se debba comunque delinearsi un procedimento in cui l'ufficio, avuto conoscenza della scadenza dei termini di applicabilità delle disposizioni normative in materia di start-up:*

- a) informi tramite PEC la start-up (o incubatore) dell'avvio del procedimento, consentendo di controdedurre entro un termine non superiore a dieci giorni;*
- b) successivamente proceda a trasmettere l'intera documentazione al giudice del registro per la valutazione della sussistenza dei requisiti normativi ai fini della cancellazione dell'impresa dalla sezione speciale.».*

Il Ministero, con il citato parere, ha rilevato quanto segue:

a) **il controinteresse dell'impresa**, che giustificherebbe la complessa procedura prevista dall'art. 2190 C.C., nella fattispecie prospettata **non si manifesta**. Infatti, il decorrere del tempo e quindi il consolidarsi dell'evento della decorrenza del termine di applicabilità delle disposizioni normative in materia di Start-up, che la legge stessa prevede come estinguente l'iscrizione in sezione speciale della società, **non ammette controdeduzioni da parte dell'impresa stessa;**

b) le comunicazioni sulla decadenza **non sono “periodiche”, ma rispondono a un calendario previsto per legge.**

In conseguenza di quanto esposto, **l'ufficio potrà procedere autonomamente alla cancellazione dalla sezione speciale.**

La cancellazione dalla sezione speciale non preclude comunque sulla **possibilità di iscriversi in sezione ordinaria**, ed ove la società ne abbia interesse, può procedere, in presenza dei requisiti di legge, ad iscrizione in sezione speciale PMI innovative.

LINK:

[Per scaricare il testo del parere ministeriale clicca qui.](#)

### **3. TINTOLAVANDERIA - Riconoscimento dei requisiti professionali a un soggetto comunitario - Parere del Ministero dello Sviluppo Economico**

L'accesso da parte di un soggetto comunitario all'espletamento dell'incarico di responsabile tecnico per una attività di tintolavanderia **non può che essere subordinato al compimento con esito positivo del procedimento amministrativo di riconoscimento delle qualifiche professionali** da questi acquisite nello Stato membro di provenienza, secondo le norme di cui agli articoli 16 e seguenti del D.Lgs. n. 206/2007, non rilevando a tal fine il pregresso svolgimento di una differente attività lavorativa in forza dei medesimi titoli.

E' quanto viene sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico con il **parere del 11 marzo 2016, Prot. 70449**, emanato in risposta ad un quesito posto da un Comune in merito al caso di un operatore economico di nazionalità rumena che ha inviato una SCIA per l'apertura dell'attività di tintolavanderia dichiarando di essere in possesso di idoneo titolo di studio, acquisito in Romania, in virtù del quale ha svolto per alcuni anni l'incarico di direttore tecnico iscritto nel certificato SOA di una società di costruzioni italiana.

Ai fini della positiva valutazione del possesso da parte del dichiarante dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente per il responsabile tecnico di una attività di tintolavanderia, il Comune ha chiesto, in particolare, se tale incarico possa ritenersi sostitutivo del riconoscimento del titolo di studio ai sensi del D.Lgs. n. 206/2007 o se occorra ottenere il riconoscimento del titolo di studio ai sensi del medesimo decreto.

Il Ministero, dopo aver richiamato quanto stabilito dal D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania», ricorda che l'attività di tintolavanderia è, nel nostro Paese, è da ritenersi una «**professione regolamentata**», disciplinata da un'apposita normativa introdotta dalla **legge 22 febbraio 2006, n. 84**, la quale individua, all'art. 2, i requisiti professionali che devono essere posseduti dal responsabile tecnico che l'impresa deve designare presso ogni sede dove viene esercitata l'attività.

Ricordiamo che i cittadini comunitari ed extracomunitari, in possesso di una qualifica professionale conseguita all'estero e che intendono svolgere un'attività lavorativa in Italia, possono trovare tutte le informazioni, l'indicazione della documentazione da produrre, i moduli e i riferimenti normativi necessari per il riconoscimento delle qualifiche necessarie per esercitare le professioni in una **apposita sezione pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico**.

Il Ministero segnala, infine, l'opportunità di unire alla documentazione ivi elencata anche una attestazione, rilasciata dalle autorità dello Stato membro di origine, che indichi se l'attività per cui è richiesto il riconoscimento delle qualifiche professionali sia in detto Stato regolamentata e, nel caso, se il titolo di studio posseduto consenta nel suo territorio l'accesso alla professione.

LINK:

[Per scaricare il testo del parere ministeriale clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata al riconoscimento delle qualifiche professionali estere clicca qui.](#)

### **4. ATTIVITA' DI BARBIERE - Riconoscimento dei requisiti professionali - Nuovo parere del Ministero dello Sviluppo Economico**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il **Parere dell'8 marzo 2016, Prot. 65416**, affronta il caso di un soggetto il quale ha legittimamente esercitato l'attività di barbiere dal 15 settembre 1997 fino ad una data imprecisata del 2009, momento nel quale egli ha cessato la partita IVA e cancellato la propria impresa individuale dall'Albo delle imprese artigiane.

In data 19 settembre 2011 il soggetto ha quindi presentato la richiesta di nuova apertura della partita IVA e di iscrizione al Registro delle imprese, senza immediato avvio dell'attività. Successivamente ha presentato al SUAP competente per territorio la SCIA, dichiarando il possesso dei requisiti professionali. A questa dichiarazione autocertificativa non sono stati opposti dal Comune rilievi di alcun genere.

L'imprenditore ha infine provveduto a richiedere l'iscrizione presso l'Albo delle imprese artigiane, amplissimamente eccedendo tuttavia il termine di legge, pari a trenta giorni dall'avvio dell'attività.

La Commissione Provinciale per l'Artigianato presso la Camera di Commercio di Nuoro ha opposto il proprio rifiuto ad ottemperare alla richiesta iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane, in quanto, esaminata la documentazione prodotta dall'imprenditore, avrebbe contestato l'invio tardivo dell'istanza, ma soprattutto ritenuto di non poter riconoscere la sussistenza dei requisiti professionali dichiarati.

In sostanza, due sono i quesiti posti: con il **primo** si chiede se la competenza all'accertamento del possesso dei prescritti requisiti professionali debba intendersi attribuita alla Commissione provinciale per l'artigianato, ovvero al Comune; con il **secondo** si chiede se, valutata l'evoluzione della disciplina normativa, il soggetto in questione avrebbe dovuto richiedere il riconoscimento del possesso dei requisiti professionali prima di cessare l'attività nel corso dell'anno 2009.

Il Ministero, in risposta al primo quesito formulato evidenzia che, nel contesto dell'assoggettamento dell'avvio dell'attività alla sola segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), operato dalle modifiche introdotte dalle normative che si sono susseguite nel tempo, risultano venuti meno nella vigente disciplina i compiti di accertamento e certificazione dei requisiti professionali in precedenza attribuiti alle Commissioni provinciali per l'artigianato. La verifica dei requisiti professionali dichiarati nella SCIA deve intendersi **ora trasferita ai Comuni**.

La Commissione provinciale per l'artigianato non è, pertanto, legittimata ad opporre un rifiuto alla richiesta iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, salvo che esso sia motivato da ragioni inerenti il riconoscimento della qualificazione artigiana del soggetto richiedente, e ferme restando le disposizioni relative alla irrogazione di sanzioni amministrative per l'eventuale mancato rispetto del termine di legge per l'inoltro della richiesta di iscrizione da parte dell'interessato.

Con riferimento al secondo quesito, il Ministero, considerata la normativa a suo tempo in vigore (L. n. 161/1963) e quella attualmente in vigore (L. n. 174/2005), ritiene che il soggetto sia ancora in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività di barbiere.

LINK:

[Per scaricare il testo del parere ministeriale clicca qui.](#)

## **5. DURC - On line il nuovo modulo per l'autocertificazione da inoltrare alla Direzione Territoriale del Lavoro**

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015, ai fini della regolarità contributiva, l'interessato è tenuto ad autocertificare alla competente Direzione Territoriale del Lavoro, che ne verifica a campione la veridicità, l'inesistenza a suo carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A al medesimo decreto, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.

La Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro, con la **nota del 15 marzo 2016 n. 5081**, indirizzata alle Direzioni territoriali ed interregionali del lavoro, ha comunicato l'adozione di una **nuova versione del modello** attraverso il quale i datori di lavoro sono chiamati a dichiarare la non commissione di illeciti ostativi al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Ricordiamo che detta autocertificazione, meglio conosciuta come "*DURC interno*", viene richiesta in relazione al disposto normativo di cui all'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006.

Le nuove modalità di comunicazione sono state istituite con il citato D.M. 30 gennaio 2015 (istitutivo del cosiddetto "*DURC on-line*", che ha sostanzialmente dematerializzato il Documento Unico di Regolarità Contributiva e reso strutturale l'estensione del periodo di validità a 120 giorni), **entrato in vigore a decorrere dal 1° luglio 2015**.

Questo nuovo modello sostituisce il precedente e dovrà essere utilizzato dai datori di lavoro, oltre che per le nuove autocertificazioni decorrenti dalla data del 15 marzo 2016, **anche per quelle già trasmesse in data successiva al 1° luglio 2015** (data di entrata in vigore del decreto) con il modello precedente.

Il modello reso disponibile è in formato pdf compilabile.

Una volta compilata, la dichiarazione va trasmessa a mezzo fax, raccomandata, posta elettronica o PEC alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) competente.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota ministeriale clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il nuovo modello clicca qui.](#)

## **6. ELENCO DEI CONFIDI - Fissate le modalità di funzionamento dell'Organismo di gestione e individuati i requisiti dei componenti degli organi**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2016, il **Decreto 23 dicembre 2015, n. 228**, recante "*Regolamento sulla disciplina della struttura, dei poteri e delle modalità di funzionamento*

dell'Organismo previsto dall'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e relativi criteri”.

Ricordiamo che l'**Organismo competente per la tenuta dell'elenco dei CONFIDI** (i consorzi con attività esterna, nonché quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi) è stato previsto dall'articolo 112-bis del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, inserito dall'art. 7 del D.Lgs. n. 141 del 13 agosto 2010.

Con il decreto in questione vengono determinati:

- la struttura dell'Organismo, i criteri per la nomina degli organi (art. 2);
- i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza (artt. 3 e 4);
- i poteri e le modalità di funzionamento dell'Organismo (artt. 8 - 10);
- i poteri di vigilanza informativa e ispettiva dell'Organismo (art. 11) e
- gli obblighi informativi nei confronti della Banca d'Italia (art. 12).

Nel Titolo III (artt. 13 - 17) vengono dettate le disposizioni per la formazione e la tenuta dell'elenco.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **7. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - Approvata dal Ministero dell'Ambiente la nuova modulistica per la presentazione della domanda**

In data 16 marzo 2016, è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il testo del **Decreto direttoriale 15 marzo 2016** recante “*Definizione della modulistica da compilare per la presentazione della domanda di AIA di competenza statale, con specifico riferimento alla presentazione delle informazioni necessarie al fine del riesame ex articolo 29-octies, del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006*”.

Con questo decreto (registrazione: 0000086 DVA del 15 marzo 2016) - emanato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. 7 febbraio 2007 (recante “*formato e modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale*”) - la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha aggiornato il **modulo per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (AIA)** in relazione alle novità normative intervenute.

Ricordiamo, infatti, che con il **decreto del Ministro dell'Ambiente del 7 febbraio 2007** venne stabilito il “*formato e modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale*”, ed in particolare con l'articolo 4, comma 1, si stabilì che il formato della modulistica fosse successivamente definito con decreti del competente Direttore Generale.

In seguito, sono intervenute la **nota DVA-2011-31502 del 19 febbraio 2011**, che ha fornito a tutti gli interessati indicazioni in merito ai **contenuti minimi** per garantire la procedibilità delle istanze di modifica, presentate ai sensi dell'articolo 29-nonies, del Codice Ambiente, e il **Decreto del Ministero DEC-MIN/274/2015 del 16 dicembre 2015** recante “*direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti di rilascio, riesame e aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*”.

Pertanto, anche alla luce dell'esperienza maturata in tema di modulistica, è stato necessario **aggiornare i moduli** per la presentazione della documentazione a corredo delle istanze di autorizzazione integrata ambientale (AIA) del 2007, **avendo a principale riferimento le istanze di riesame e di modifica**, ex articolo 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 (come inserito dal D.Lgs. n. 46/2014), che costituiscono attualmente la maggior parte dei casi.

La modulistica da compilare per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (AIA) è composta da:

- il **modulo di domanda** (Allegato 1),
- la **SCHEDA A** - Informazioni generali da allegare (Allegato 2),
- la **SCHEDA B** - Dati e notizie sull'installazione attuale (Allegato 3),
- la **SCHEDA C** - Dati e notizie sull'installazione da autorizzare, con la sintesi degli interventi di adeguamento per l'installazione oggetto di riesame (Allegato 4),
- la **SCHEDA D** - Applicazione delle BAT (*Best Available Techniques*) ambientali della proposta impiantistica oggetto di riesame (Allegato 5),
- la **SCHEDA E** - Stato di attuazione delle prescrizioni AIA e del piano di monitoraggio e controllo.

L'Allegato 7 riporta, infine, una “**Guida alla compilazione della domanda di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio delle installazioni IPPC di competenza statale**”.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale clicca qui.](#)

## **8. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Efficacia e validità dei provvedimenti dell'Albo - Adeguamento delle procedure alla gestione informatica delle domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo**

L'Albo Nazionale Gestori Ambientali, con la **Deliberazione 10 febbraio 2016, Prot. n. 01/ALBO/CN**, recante *"Efficacia e validità dei provvedimenti dell'Albo nazionale gestori ambientali. Adeguamento delle procedure relative alla gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo di cui alla deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013"*.

Con questa deliberazione - della cui pubblicazione delibera ne è stato dato avviso con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2016 - si è provveduto a modificare la precedente deliberazione n. 2 dell' 11 settembre 2013 (recante: *"Regolamento per la gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo"*), aggiungendo il **nuovo art. 9-bis (Emissione e rilascio dei provvedimenti)**, nel quale si stabilisce quanto segue:

- 1) Successivamente alla deliberazione della Sezione regionale, la segreteria della stessa invia una comunicazione per mezzo PEC all'impresa e al soggetto legittimato, con la quale notifica che la domanda è stata deliberata e comunica gli importi dei versamenti ai quali è subordinato il provvedimento.
- 2) Entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, l'impresa o il soggetto legittimato deve provvedere alla corresponsione dei versamenti dovuti.
- 3) La Sezione regionale, effettuata la verifica dei versamenti, notifica per mezzo PEC, all'impresa e al soggetto legittimato la disponibilità online del provvedimento che deve essere acquisito dall'impresa mediante l'area riservata del portale dell'Albo.
- 4) Decorso il termine di cui sopra senza che l'impresa abbia provveduto, la Sezione regionale revoca la propria deliberazione e archivia la relativa domanda.

**L'efficacia e la validità delle iscrizioni, variazioni e rinnovi dell'iscrizione** - secondo quanto stabilito all'art. 1 (*Efficacia e la validità dei provvedimenti dell'Albo*) della nuova delibera - decorrono **dalla data nella quale i relativi provvedimenti sono formalizzati e notificati agli interessati, anche per via telematica**. Dalla stessa data decorre **l'efficacia della garanzia finanziaria**, ove prevista, di cui all'articolo 2 dello schema di fideiussione e la pubblicazione ai sensi dell'articolo 25 del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

**La deliberazione n. 01/2016 entra in vigore dal 2 aprile 2016.**

Fino alla data di entrata in vigore della presente deliberazione i provvedimenti dell'Albo saranno individuati facendo riferimento alla data della deliberazione della Sezione regionale oppure, in alternativa, alla data e al numero di protocollo riportati in calce ai provvedimenti medesimi.

A decorrere dal 2 aprile 2016, gli estremi identificativi dei provvedimenti d'iscrizione, di variazione e di rinnovo dell'iscrizione all'Albo dovranno essere individuati ai sensi dell'articolo 1.

LINK:

[Per scaricare il testo della nuova delibera n. 01/2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 2/2013 clicca qui.](#)

## **9. ALBO GESTORI AMBIENTALI - La formazione dei responsabili tecnici - Ancora vigente la precedente disciplina**

**1) Fino alla emanazione da parte del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali delle nuove disposizioni**, previste dall'art. 13, comma 2, del D.M. n. 120/2014, in materia di formazione del responsabile tecnico, restano valide le disposizioni della delibera n. 3 del 16 luglio 1999 e, pertanto, **i corsi di formazione disciplinati dalla stessa possono continuare ad essere svolti**.

**2) Il solo possesso dell'attestato di partecipazione ai corsi di formazione disciplinati dalla citata delibera n. 3 del 16 luglio 1999 non esonera il soggetto interessato dall'obbligo di sostenere la verifica iniziale.**

Sono questi i **due chiarimenti** che sono giunti dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, con la **circolare n. 227 del 14 marzo 2016**, emanata in risposta ai seguenti due quesiti:

- a) se, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. n. 120/2014 (nuovo regolamento dell'Albo nazionale dei gestori ambientali), sia possibile **realizzare i corsi di formazione per responsabili tecnici disciplinati dalla delibera n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modificazioni e integrazioni;**
- b) se **l'attestato di partecipazione ai suddetti corsi di formazione sostituisce la verifica iniziale della preparazione del soggetto prevista dall'articolo 13, comma 1, del DM 120/2014.**

Relativamente al quesito di cui alla lettera a) il Comitato nazionale ricorda che è lo stesso regolamento dell'Albo a prevedere che *“Fino alla emanazione delle disposizioni di competenza del Comitato nazionale, restano valide le disposizioni adottate dallo stesso organo alla data di entrata in vigore del presente decreto”* (art. 26, comma 4, D.M. n. 120/2014). Pertanto, fino all'emanazione delle nuove indicazioni sulla modalità di attestazione della formazione dei responsabili tecnici, previste dal citato articolo 13, comma 2, del D.M. n. 120/2014 in materia di formazione del responsabile tecnico, restano valide le disposizioni stabilite dalla citata delibera 3/1999 (*“Criteri e modalità di svolgimento dei corsi di formazione per responsabili tecnici”*).

In ordine al quesito di cui alla lettera b), il Comitato nazionale ha precisato che il solo possesso dell'attestato di partecipazione ai corsi di formazione disciplinati dalla citata delibera n. 3/1999 non esonera il soggetto interessato dall'obbligo di sostenere la verifica iniziale, ai sensi dell'art. 13 del D.M. n. 120/2014. Mentre, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del D.M. n. 120/2014, **è esonerato dalla verifica iniziale**, ma non dall'aggiornamento quinquennale, il solo soggetto che, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina (7 settembre 2014), già ricopriva l'incarico di responsabile tecnico di impresa iscritta all'Albo.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 227/2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 3/1999 clicca qui.](#)

## **10. RICERCA E SVILUPPO - Dall'Agenzia delle Entrate i chiarimenti e le istruzioni per beneficiare del credito d'imposta**

**Investire in ricerca conviene.** L'Agenzia delle Entrate ha emanato la **Circolare n. 5/E del 16 marzo 2016**, con la quale fornisce le istruzioni, i chiarimenti e le linee guida per beneficiare del **credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo**, alla luce delle novità introdotte dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015).

Il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo è stato inizialmente disciplinato dall'art. 3 del D.L. n. 145/2013, convertito dalla L. n. 9/2014 (c.d. *“Destinazione Italia”*), successivamente sostituito dall'art. 1, comma 35 della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015).

Il documento di prassi fornisce rilevanti chiarimenti in merito ai presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso all'agevolazione, alle modalità di calcolo del beneficio, agli adempimenti necessari per la corretta fruizione del credito ed alle possibili sinergie con altre, analoghe, misure.

Il credito è concesso fino all'importo massimo di 5 milioni di euro a favore di ciascun beneficiario, a condizione che l'impresa effettui una spesa complessiva per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30mila euro.

Il credito d'imposta è destinato alle imprese che, indipendentemente dalla loro natura giuridica, dal settore in cui operano, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni aziendali, investono in attività di ricerca e sviluppo. Inoltre, spiega la circolare, anche gli enti non commerciali possono beneficiare del *bonus*, in caso esercitino un'attività commerciale. Ad essi vanno poi aggiunti i consorzi e le reti di imprese, a patto che effettuino attività di ricerca e sviluppo.

Per finire, l'incentivo può interessare anche le imprese neo-costituite, la cui attività è stata intrapresa a partire dal 2015.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate clicca qui.](#)

## **11. NUOVA SABATINI TER - Il Ministero dello Sviluppo Economico pubblica le prime FAQ**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in data 17 marzo 2016, ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, **le prime FAQ relative alla Sabatini ter**.

Le risposte forniscono importanti precisazioni in merito alle iniziative per le quali alla data di pubblicazione del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, avvenuta il 10 marzo 2016, sia già stato adottato il provvedimento di concessione del contributo.

Viene in particolare specificato che i nuovi termini per la dichiarazione di ultimazione dell'investimento e per la richiesta di erogazione della prima quota di contributo previsti dal decreto interministeriale 25 gennaio 2016, decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, ovvero **dal 10 marzo 2016**.

Alla domanda "Cosa accade se il fornitore concede all'impresa beneficiaria una dilazione di pagamento superiore a 120 giorni?" viene data la seguente risposta:

"Poiché la richiesta di erogazione della prima quota di contributo può essere presentata solo successivamente al pagamento a saldo dei beni oggetto dell'investimento, è opportuno che l'impresa regoli i pagamenti con il fornitore in modo tale da rispettare la tempistica di trasmissione della richiesta entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento (entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento)".

LINK:

[Per accedere alle FAQ clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alle FAQ relative alla disciplina precedente clicca qui.](#)

## **12. RETI A BANDA ULTRALARGA - Recepita la Direttiva 2014/61/UE - Previste misure per la riduzione dei costi di installazione**

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2016, il **Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33**, recante "Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante **misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità**".

L'obiettivo della direttiva e del decreto di recepimento è **facilitare l'installazione di reti a banda ultralarga**, cioè reti in grado di garantire una velocità di connessione di almeno 30 Mbit/s, promuovendo l'**utilizzo condiviso delle infrastrutture esistenti** e una più efficiente realizzazione delle infrastrutture nuove, in modo da abbattere i costi di installazione di tali reti.

La disciplina si applica a tutte le infrastrutture fisiche, gestite da imprese o enti pubblici, che possono ospitare elementi di reti a banda ultralarga, vale a dire:

- *infrastrutture destinate al trasporto o alla distribuzione del gas, dell'elettricità (compresa l'illuminazione pubblica), del riscaldamento, dell'acqua (comprese le fognature, gli impianti di trattamento delle acque reflue e i sistemi di drenaggio);*

- *infrastrutture destinate alla prestazione di servizi di trasporto, compresi ferrovie, strade, porti e aeroporti.*

Le principali disposizioni del decreto legislativo n. 33/2016 sono dirette a:

- 1) disciplinare l'**accesso all'infrastruttura fisica esistente** (art. 3);
- 2) disciplinare l'**accesso alle informazioni relative alle infrastrutture fisiche e alle reti di comunicazione elettronica** (art. 4);
- 3) favorire il **coordinamento delle opere di genio civile**, per consentire l'installazione di elementi di reti a banda ultralarga in occasione di tali opere (artt. 5 e 6);
- 4) **semplificare il rilascio dell'autorizzazione** prevista dall'articolo 88 del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) qualora l'installazione dell'infrastruttura di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico. In particolare viene stabilito, fra l'altro, che se l'installazione delle infrastrutture interessa aree di proprietà di più enti pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione va presentata allo **Sportello Unico individuato nel Comune di maggiore dimensione demografica**. In tal caso, l'istanza dovrà essere sempre valutata in una conferenza di servizi convocata da questo Comune (art. 7);
- 5) disciplinare l'**accesso all'infrastruttura fisica interna all'edificio** (art. 8);
- 6) individuare l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) quale **organismo competente per la risoluzione delle controversie** tra operatori di rete e gestori delle infrastrutture fisiche relative ai diritti e agli obblighi previsti dal decreto (art. 9).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legislativo n. 33/2016 clicca qui.](#)

## **13. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Pubblicata la versione aggiornata della scheda informativa**

Il Garante per la protezione dei dati personali ha predisposto una versione aggiornata della "Scheda informativa sulla figura del Responsabile della protezione dei dati personali (*Data Protection*)

**Officer - DPO)** sulla base della proposta di regolamento COM(2012)11 concernente la "*tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati*", come successivamente modificata a seguito degli emendamenti di Parlamento europeo e Consiglio UE.

Il regolamento generale sulla protezione dei dati mira a rafforzare il livello di protezione dei dati per le persone fisiche i cui dati personali sono oggetto di trattamento e a migliorare le opportunità per le imprese nel mercato unico digitale anche attraverso la riduzione degli oneri amministrativi.

Del responsabile della protezione dei dati personali, nominato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, vengono individuati i **requisiti** e i **compiti** e stabilito in quali casi ne è prevista la nomina.

Dovranno designare **obbligatoriamente** un **Responsabile della protezione dei dati personali**:

- a) le **amministrazioni ed enti pubblici**, fatta eccezione per le autorità giudiziarie;
- b) tutti i soggetti la cui **attività principale** consiste in trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono il **controllo regolare e sistematico degli interessati**;
- c) tutti i soggetti la cui **attività principale** consiste nel trattamento, su larga scala, di dati sensibili, relativi alla salute o alla vita sessuale, genetici, giudiziari e biometrici.

LINK:

[Per scaricare il testo della scheda informativa clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della proposta di regolamento COM\(2012\)11 clicca qui.](#)

LINK:

[Per conoscere i contenuti dell'Accordo raggiunto tra Consiglio, Parlamento europeo e Commissione clicca qui.](#)

#### **14. PICCOLO IMPRENDITORE - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - Mancato deposito della situazione patrimoniale ed economica aggiornata - Ritardata cancellazione dal Registro delle imprese rispetto alla cessazione dell'attività**

L'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento che, in sede di istruttoria prefallimentare, non presenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria **non può sottrarsi alla dichiarazione di fallimento** invocando semplicemente la propria natura di "*piccolo imprenditore*" (art. 2083 C.C.).

Inoltre, la decorrenza degli effetti di cessazione dell'attività, non può essere ricondotta all'epoca di confezionamento dei documenti annessi alla domanda di cancellazione dal Registro delle imprese, ma alla data della **formale annotazione degli atti nel Registro stesso**.

È quanto ribadito dalla **Corte di Cassazione - Sez. I Civile, con la sentenza n. 5096/16, depositata il 15 marzo 2016**, che dà così continuità ad un indirizzo consolidato della stessa Corte.

Per quanto riguarda il primo punto, l'**omesso deposito**, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, **della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata** (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, comma 4, L.F., "*si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, L.F.: si tratta invero di limiti dimensionali che vanno desunti innanzitutto dalle produzioni documentali gravanti ex lege a carico del debitore*" (Cass. 8769/2012).

È stato altresì affermato che l'art. 2, comma 1, L.F., "**pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dal fallimento gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti**". Il regime concorsuale riformato ha, infatti, tratteggiato la figura dell'*"imprenditore fallibile"* affidandola in via esclusiva a **parametri soggettivi di tipo quantitativo**, "*i quali prescindono del tutto da quello, canonizzato nel regime civilistico, della prevalenza del lavoro personale rispetto all'organizzazione aziendale fondata sul capitale e sull'altrui lavoro*".

Per quanto riguarda il secondo punto, **il termine di un anno dalla cessazione dell'attività**, prescritto dall'art. 10 L.F. ai fini della dichiarazione di fallimento, **decorre**, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, **dalla cancellazione dal Registro delle imprese**, perché "*solo da tale momento la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell'impresa anche successivamente*" (Cass. 12338/2014, 8033/2012).

L'iscrizione e la cancellazione dell'imprenditore dal Registro delle imprese – si legge ancora nella sentenza – "**assolvono ad una comune funzione di pubblicità nell'interesse esclusivo dei terzi, ai quali è in tal modo consentita l'aggiornata cognizione dello stato e dell'attività dell'impresa, con la quale intraprendano contatti commerciali**".

La disciplina in esame costituisce dunque espressione di tale esclusiva tutela, rispetto alla quale l'imprenditore si trova in una posizione antitetica, per la ragione che, "*se gli fosse consentito di*

*dimostrare una diversa e anteriore data di effettiva cessazione dell'attività imprenditoriale rispetto a quella risultante dalla cancellazione presso il registro delle imprese, la tutela dell'affidamento dei terzi sarebbe del tutto vanificata".*

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza 5096/16 clicca qui.](#)

## **15. RIDUZIONE DEI TASSI DI INTERESSE DA PARTE DELLA BCE - Effetti sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento e sulla misura delle sanzioni civili - Indicazioni dall'INPS**

La Banca Centrale Europea (BCE), con la decisione di politica monetaria del 10 marzo 2016, ha ridotto di 5 punti base (0,05%) il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento - TUR) che, **a decorrere dal 16 marzo 2016, è pari allo 0,00%**.

Tale variazione incide sulla **determinazione del tasso di dilazione e di differimento** da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatorie nonché sulla **misura delle sanzioni civili** di cui all'art. 116, comma 8, lett. a) e b) e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L'INPS, a tale proposito, ha emanato la **circolare n. 49 del 16 marzo 2016**, con la quale fornisce indicazioni sulle modalità di applicazione.

LINK:

[Per scaricare il testo del circolare n. 49/2016 clicca qui.](#)

## **16. AGCOM - Fissati misura e modalità di pagamento del contributo dovuto per l'anno 2016 dai settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media - Versamento e invio telematico entro il 1° aprile**

I soggetti che operano nei settori delle **comunicazioni elettroniche e dei servizi media** sono tenuti a presentare il modello "**Contributo SCM – Anno 2016**" e ad effettuare il relativo versamento **entro il 1° aprile 2016**.

La misura e le modalità di versamento del contributo per l'anno 2016, nonché le relative istruzioni, sono indicate nella **delibera n. 34/16/CONS del 28 gennaio 2016**, che integra la **delibera 605/15/CONS del 5 novembre 2015** riguardante "*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l'anno 2016*".

Con la **Delibera n. 34/16/CONS del 28 gennaio 2016**, recante "*Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2016 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media*", sono stati approvati:

**a) il modello telematico "Contributo SCM – anno 2016"**, di cui all'art. 4, comma 1, della delibera n. 567/14/CONS (allegato A);

**b) le "Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2016 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media"** (allegato B).

Rientrano tra i **soggetti obbligati** alla presentazione del modello anche le società iscritte al Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.).

**Non sono tenuti al versamento del contributo:**

**a) i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00,**

**b) le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali,**

**c) le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2015.**

L'Autorità ha ritenuto congruo, per coprire le spese inerenti alla propria attività, fissare l'entità della contribuzione per il 2016 nella misura del **2 per mille** dei ricavi risultanti nell'ultimo bilancio approvato prima della citata Delibera n. 605/15/CONS, quindi sui ricavi del **2014**.

Confermata la tempistica: sia il **versamento** che l'**invio del modello telematico** dovranno essere effettuati entro il **1° aprile 2016**.

Confermato l'invio **esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)** del "*Modello Telematico Contributo SCM – Anno 2016*", che dovrà essere trasmesso al seguente indirizzo PEC dell'Autorità: [contributo@cert.agcom.it](mailto:contributo@cert.agcom.it).

il versamento del contributo deve essere effettuato tramite bonifico sul seguente C/C IT73D0200805172000103549679 dell'Autorità.

Dopo aver effettuato il versamento del contributo, non è necessario inviare copia del bonifico bancario.

**Non è possibile chiedere la rateizzazione del pagamento del contributo.**

**Entro il 1° aprile 2016** i soggetti tenuti al versamento del contributo in questione dovranno, inoltre, fornire all'AGCOM le **informazioni anagrafiche** secondo la struttura della sezione 1 "Dati anagrafici" del modello "Contributo SCM – anno 2016".

La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione, nonché l'indicazione, nella dichiarazione stessa, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle **sanzioni** di cui all'articolo 1, commi 29 e 30 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 34/2016/CONS e dei suoi allegati clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Modello Telematico Contributo SCM – Anno 2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo delle istruzioni per il versamento del contributo SCM 2016 clicca qui.](#)

### **17. AGRUMI - Nell'etichetta vanno obbligatoriamente indicati gli agenti conservanti o le altre sostanze chimiche utilizzate nei trattamenti post-raccolta**

Gli **imballaggi di limoni, arance e mandarini** devono contenere indicazioni esterne sugli eventuali **agenti conservanti o le altre sostanze chimiche utilizzate nei trattamenti effettuati sulla superficie esterna dopo la raccolta.**

Lo ha ribadito la **Corte di Giustizia europea** in una sentenza generata dal ricorso della Spagna al Tribunale dell'Unione Europea.

La Spagna aveva richiesto al Tribunale l'annullamento di una disposizione UE relativa al commercio degli agrumi (limoni, mandarini e arance). Ossia di quella disposizione che prevede l'obbligatorietà di indicare all'esterno gli agenti conservanti o le altre sostanze chimiche utilizzate nei trattamenti post-raccolta. Una disposizione che cerca di assicurare la corretta applicazione della legislazione dell'Unione sugli additivi alimentari.

Il **Tribunale dell'Unione europea**, in una sentenza del 2014, aveva **respinto il ricorso** ritenendo che la Commissione non fosse tenuta ad adottare, a livello dell'Unione, una norma di commercializzazione degli agrumi identica alla norma CEE-ONU. Ritenendo anche che i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di proporzionalità non fossero stati violati.

La **Corte di Giustizia Europea**, al pari del Tribunale, respinge in toto l'impugnazione della Spagna e conferma, che "**è ragionevole che il consumatore sia avvertito dei trattamenti effettuati sugli agrumi dopo la raccolta**", dal momento che, a differenza dei frutti a buccia sottile, gli agrumi possono essere trattati con dosi molto più elevate di sostanze chimiche e la loro buccia può in qualche modo entrare a far parte dell'alimentazione umana.

Questi sono gli **additivi permessi dall'UE per il trattamento degli agrumi:**

*E 901 - Cera d'api, bianca e gialla - Categoria: Agente di rivestimento, Supporto per additivi.*

*E 904 - Gommalacca - Categoria: Agente di rivestimento.*

*E 914 - Cera polietilenica ossidata - Categoria: Agente di rivestimento.*

*E 230 Bifenile, E 233 Tiabendazolo, sono altri due conservanti utilizzati per il trattamento di superficie degli agrumi.*

In ogni caso, il trattamento con questi "additivi alimentari" può essere fatto a condizioni che i residui negli agrumi rientrino in limiti molto severi imposti dalla Unione Europea.

L'impiego di questi additivi è stato concesso anche perché i trattamenti vengono fatti sui frutti già raccolti e si ritiene ragionevolmente che rimangano nella buccia e non penetrano nell'interno del frutto. L'autorizzazione si basa sul fatto che, normalmente, le bucce vengono scartate e quindi il pericolo di assumere i residui delle sostanze chimiche che le contengono dovrebbe essere modesto.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa n. 24/16 della Corte di giustizia dell'UE clicca qui.](#)

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE** **REPUBBLICA ITALIANA** **(DAL 14 AL 22 MARZO 2016)**

**1) Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38:** Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco

riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39:** Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 23 dicembre 2015, n. 228:** Regolamento sulla disciplina della struttura, dei poteri e delle modalità di funzionamento dell'Organismo previsto dall'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e relativi criteri. (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) ISTAT - Comunicato:** Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di gennaio 2016, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

**5) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2016, n. 40:** Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico. (Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA (DAL 14 AL 22 MARZO 2016)

**1) Regolamento (UE) 2016/403 della Commissione del 18 marzo 2016,** che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 46/1 del 23 febbraio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)